



Il riconoscimento incondizionato di un provvedimento di risanamento retroattivo di un ente creditizio è contrario al diritto dell'Unione se implica che il cliente non possa proseguire un procedimento giudiziario di merito avviato contro la «banca ponte» a cui le passività in questione erano state precedentemente trasferite

Nel 2008 VR, persona fisica, ha concluso, con il Banco Espírito Santo, Sucursal en España (in prosieguo: il «BES Spagna»), succursale spagnola della banca portoghese Banco Espírito Santo (in prosieguo: il «BES»), un contratto con cui ha acquistato azioni privilegiate di un ente creditizio islandese. Nel contesto delle gravi difficoltà finanziarie del BES, il Banco de Portugal, con una decisione adottata nell'agosto 2014, ha deciso di creare una «banca ponte», denominata Novo Banco SA, alla quale sono stati trasferiti le attività, le passività e altri elementi extrapatrimoniali del BES. Alcuni elementi delle passività erano tuttavia esclusi dal trasferimento al Novo Banco. A seguito di tale trasferimento, il Novo Banco SA, Sucursal en España (in prosieguo: il «Novo Banco Spagna») ha mantenuto il rapporto commerciale instaurato da VR con il BES Spagna.

Il 4 febbraio 2015, VR ha proposto un ricorso dinanzi al Juzgado de Primera Instancia de Vitoria (Tribunale di primo grado di Vitoria, Spagna) contro il Novo Banco Spagna per ottenere, in via principale, la dichiarazione di nullità del contratto o, in subordine, la risoluzione del medesimo. Il Novo Banco Spagna ha eccepito la propria mancanza di legittimazione passiva, in quanto, ai sensi della decisione dell'agosto 2014, l'asserita responsabilità costituiva una passività che non gli era stata trasferita.

Dal momento che il Tribunale di primo grado di Vitoria ha accolto la domanda di VR, il Novo Banco Spagna ha proposto appello davanti all'Audiencia Provincial de Álava (Corte provinciale di Álava, Spagna). In corso di causa, esso ha depositato due decisioni adottate dal Banco de Portugal il 29 dicembre 2015. Tali decisioni modificavano la decisione dell'agosto 2014, precisando, in particolare, che, «a decorrere da tale giorno, le seguenti passività del BES non sono state trasferite al Novo Banco: (...) qualsiasi responsabilità che sia oggetto di un qualunque procedimento tra quelli descritti nell'allegato I», tra cui figurava l'azione proposta da VR. Inoltre, esse prevedevano che, nei limiti in cui qualsiasi attività, passività o elemento extrapatrimoniale sarebbe dovuto rimanere nell'ambito patrimoniale del BES, ma di fatto fosse stato trasferito al Novo Banco, tali attività, passività o elementi extrapatrimoniali erano ritrasferiti dal Novo Banco al BES con effetto a decorrere dal 3 agosto 2014.

Dato che la Corte provinciale di Álava ha respinto l'appello proposto dal Novo Banco Spagna, quest'ultimo ha presentato un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna). Il Novo Banco Spagna ritiene che, in forza della direttiva 2001/24, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi¹, le decisioni del 29 dicembre 2015 producono, senza altra formalità, i loro effetti in tutti gli Stati membri. La Corte suprema, ritenendo che tali decisioni abbiano modificato con effetto retroattivo la decisione dell'agosto 2014, ha adito la Corte per chiedere se simili modifiche sostanziali debbano essere riconosciute nei procedimenti giudiziari in corso.

¹ Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU 2001, L 125, pag. 15).

Giudizio della Corte

La Corte osserva che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24, **i provvedimenti di risanamento sono, in linea di massima, applicati conformemente alla legge dello Stato membro d'origine e producono i loro effetti secondo la legislazione di tale Stato in tutta l'Unione senza ulteriori formalità. Tuttavia, in deroga a tale principio, l'articolo 32 di detta direttiva prevede che gli effetti di un provvedimento di risanamento sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale l'ente creditizio è sprossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale la causa è pendente.**

In primo luogo, la Corte rileva che l'applicazione di tale articolo 32 richiede che **siano soddisfatte tre condizioni cumulative e osserva che nella controversia dinanzi al Tribunal Supremo esse sono soddisfatte.** Infatti, anzitutto, **deve trattarsi di provvedimenti di risanamento** ai sensi della direttiva 2001/24, come avviene nel caso di specie, poiché le decisioni del 29 dicembre 2015 sono destinate a salvaguardare o a risanare la situazione finanziaria di un ente creditizio.

Inoltre, **deve sussistere una causa pendente**, nozione che si riferisce ai soli **procedimenti di merito**. Nel caso di specie, da un lato, il procedimento principale deve essere considerato un procedimento di merito e, dall'altro, le decisioni del 29 dicembre 2015 sono state adottate in un momento in cui il procedimento avviato da VR il 4 febbraio 2015 era già in corso.

Infine, **il procedimento in corso deve essere relativo «a un bene o a un diritto del quale l'ente creditizio è sprossessato».** Tenuto conto delle disparità tra le versioni linguistiche dell'articolo 32 della direttiva 2001/24, la Corte esamina la finalità di tale disposizione e constata che essa mira a sottoporre gli effetti dei provvedimenti di risanamento o delle procedure di liquidazione su un processo pendente alla legge dello Stato membro in cui tale processo è pendente. Orbene, non sarebbe coerente, tenuto conto di una simile finalità, escludere dall'applicazione di quest'ultima legge gli effetti prodotti da provvedimenti di risanamento su un processo pendente qualora tale processo riguardi responsabilità eventuali che, mediante simili provvedimenti di risanamento, sono state trasferite a un'altra entità. Pertanto, tale articolo 32 si deve applicare **per quanto riguarda uno o più elementi patrimoniali dell'ente creditizio, rientranti sia nelle attività sia nelle passività, che sono oggetto dei provvedimenti di risanamento, come nel caso della responsabilità eventuale di cui al procedimento dinanzi al Tribunal Supremo.**

In secondo luogo, per quanto riguarda la portata degli effetti dei provvedimenti di risanamento disciplinati dalla legge dello Stato membro in cui la causa è pendente, la Corte rileva che **la legge di tale Stato membro disciplina tutti gli effetti che simili provvedimenti possono avere su una causa di tal genere, siano essi processuali o sostanziali.**

Di conseguenza, dalla direttiva 2001/24 risulta che **gli effetti, sia processuali sia sostanziali, di un provvedimento di risanamento su un procedimento giudiziario di merito pendente sono esclusivamente quelli determinati dalla legge dello Stato membro in cui tale procedimento è pendente.**

La Corte rileva inoltre, da un lato, che **il riconoscimento, nel procedimento dinanzi al Tribunal Supremo, degli effetti delle decisioni del 29 dicembre 2015,** poiché sarebbe tale da rimettere in discussione le decisioni giudiziarie già adottate a favore di VR, **contravverrebbe al principio generale della certezza del diritto.** Dall'altro, ammettere che provvedimenti di risanamento adottati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine successivamente alla proposizione di un ricorso in un altro Stato membro e che abbiano come conseguenza di **modificare, con effetto retroattivo, il contesto normativo pertinente per dirimere la controversia** che ha dato luogo a tale ricorso, possano indurre il giudice adito a respingere detto ricorso costituirebbe **una limitazione al diritto a un ricorso effettivo,** ai sensi dell'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Corte conclude che la direttiva 2001/24, letta alla luce del principio della certezza del diritto e diritto a un ricorso effettivo **osta al riconoscimento, senza ulteriori condizioni, nell'ambito di un procedimento giudiziario di merito pendente, degli effetti di un provvedimento di**

risanamento come le decisioni del 29 dicembre 2015, qualora un simile riconoscimento comporti la perdita, con effetto retroattivo, della legittimazione passiva, ai fini di tale procedimento pendente, dell'ente creditizio al quale le passività erano state trasferite dal primo provvedimento, rimettendo così in discussione decisioni giudiziarie già emesse a favore del ricorrente oggetto di questo stesso procedimento.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575